

CONVENZIONE

Tra

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Bolzano con sede in Bolzano via Lancia 8, codice fiscale 94098770210, che per brevità sarà di seguito denominato "Ordine", legalmente rappresentato dal Presidente pro tempore Dr. Richard Burchia, nato a Bressanone il 20.03.1961, codice fiscale BRC RHR 61C20 B160B

e

la società **TRENTADUE snc** con sede in Bolzano, via G. Mancini 5, numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Bolzano, Codice fiscale/partita IVA 02567680216 nella persona del suo legale rappresentante Sig. Trentadue Paolo, nato in Bolzano il 10/08/1974, codice fiscale TRN PLA 74M10 A952M

in seguito per brevità "*Concessionaria*"

Premesso che

- a) la Concessionaria è una agenzia assicurativa operante ai sensi del D.Lgs. 209/2005;
- b) la Concessionaria ha proposto all'Ordine la stipula di un convenzione avente per oggetto la proposta a favore degli iscritti dell'Ordine di polizze assicurative contro i rischi professionali - così come obbligatoriamente previste dall'art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011;
- c) l'Ordine si è dichiarato disposto a stipulare la presente convenzione con la "Concessionaria" al fine di dare ai propri iscritti la possibilità di stipulare polizze assicurative contro i rischi professionali a condizioni di favore, rispetto alle generali condizioni di mercato.

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la proposta da parte della Concessionaria – senza diritti di esclusiva – agli iscritti dell'Ordine di polizze assicurative contro i rischi professionali così come previsto attualmente dall'art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011.

Art. 3 – Durata

La presente Convenzione ha una durata di 1 anno a partire dalla data di stipula e si rinnoverà tacitamente di 12 mesi in 12 mesi salvo disdetta di una delle parti da darsi mediante lettera raccomandata con un preavviso di 3 mesi.

Art. 4 – Obblighi della Concessionaria

La Concessionaria dovrà:

- a) prestare la propria consulenza ed assistenza agli iscritti dell'Ordine in materia di assicurazioni contro i rischi professionali;
- b) assistere gli iscritti dell'Ordine nella ricerca e nella stipula di polizze assicurative idonee per la loro attività ed adeguata al loro profilo di rischio.



Art. 5 – Obblighi dell’Ordine

L’Ordine si obbliga di informare i propri iscritti mediante un operazione di mailing sull’avvenuta stipula della presente Convenzione e sulla caratteristiche delle polizze che andranno proposte da parte della Concessionaria.

L’Ordine inserirà inoltre nel proprio sito internet nella sezione dedicata alle Convenzioni il logo della Concessionaria nonché un link al sito internet della stessa.

Art. 6 – Pubblicità commerciale

La Concessionaria è autorizzata a citare l’avvenuta stipula della presente Convenzione nelle proprie comunicazioni pubblicitarie, osservando tutte le prescrizioni regolamentari, le leggi vigenti e non dovrà in nessun caso essere lesiva dell’immagine della professione del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. La Concessionaria si impegna a tal fine a comunicare preventivamente all’Ordine forme e modalità delle relative comunicazioni pubblicitarie che coinvolgono la presente Convenzione.

Art. 7 – Manleva

La Concessionaria si impegna sin d’ora a manlevare e, comunque, tenere indenne l’Ordine da qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole che possa derivare dalla stipula delle polizze contro i rischi professionali e/o dalla presente convenzione..

Art. 8 – Inadempimento e recesso

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione l’Ordine potrà dichiarare la decadenza della Concessionaria con effetto immediato.

Qualora la Concessionaria intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di 3 (tre) mesi.

Art. 8 – Foro competente

Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e/o validità della presente convenzione, o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Bolzano.

Art. 9 – Norma finale

Per quanto riguarda quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme legislative vigenti ed al codice civile.


Bolzano, il 27. 11. 2013

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili



.....

Trentadue Snc


TRENTADUE SNC

Via Marci - Str. 5, 39100 BOLZANO

Tel. 0471 270748

Partita I.V.A. 02567680216

